



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
a cura dell'UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO – SUSANNA COSTA - IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

Anno VII giugno 2019 n.79

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

AMBIENTE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



PER SCARICARE

BARBAGALLO: SIAMO AL FIANCO DEI FAMILIARI DELLA VITTIMA E CORDOGLIO AL CORPO DEI VVF SERVE POLITICA DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

A Taranto, durante un intervento dei VV.F un altro incidente mortale sul lavoro, un altro vigile del fuoco che paga, per adempiere il suo dovere, con il sacrificio della propria vita. Siamo al fianco dei familiari della vittima ed esprimiamo il nostro cordoglio al Corpo dei Vigili del fuoco.

E' un dolore per tutti noi assistere a questo mortale stillicidio quotidiano. E' inaccettabile. Così come è incredibile che i Vigili del fuoco non abbiano ancora alcune tutele specifiche, nonostante la particolarità del loro compito.

Non bastano le parole, serve una più stringente politica della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro e un'intensificazione dei controlli, oltre a un inasprimento delle pene nel caso di reiterazione di questi specifici reati.

ANCONA, SI SPEZZA CAVO D'ACCIAIO E COLPISCE UN OPERAIO: MUORE UN 33ENNE INCIDENTE AL PORTO

L'uomo stava assistendo alle operazioni di carico e scarico delle merci 10 Giugno 2019 ANCONA - Incidente mortale al porto di Ancona, verso le 7.20, alla banchina 23 della nuova darsena dove attraccano navi portacontainer. Un 33enne italiano è morto dopo essere stato colpito al collo da un cavo d'acciaio, utilizzato per ormeggiare le navi, che si è improvvisamente spezzato. Sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce gialla che hanno solo potuto constatare il decesso del 33enne. Sul posto i militari della capitaneria di porto che hanno prestato i primi soccorsi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. La vittima è un agente marittimo 33enne, padre di due bimbi, dipendente di un'agenzia di Ancona, dunque non direttamente interessato all'ormeggio della nave alla banchina ma che assisteva al carico e scarico.

Fonte: G.Bianchini - Repubblica.it

SEMINARIO CONCLUSIVO PER PROMUOVERE LA PREVENZIONE E LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DAL TITOLO: "PREVENZIONE 2020, LE PRATICHE CHE GENERANO VALORE".

Nel seminario finale a Roma presentati dati ed esperienze delle attività realizzate dagli enti del progetto Prevenzione 2020 in compartecipazione con l'Inail e il supporto delle parti sociali per lo sviluppo della comunità professionale dei Rls/Rlst. Al via in autunno nuovi corsi di formazione per 1500 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

ROMA - Pannelli con disegni che rilanciano le 10 esperienze più rappresentative, videoanimazioni che riassumono percorsi di lavoro, una piattaforma web, www.prevenzione2020.net, con dati, ricerche, buone pratiche, ma soprattutto il racconto dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst). Sono questi alcuni dei risultati del progetto "Prevenzione 2020: le pratiche che generano valore", presentati nel seminario conclusivo dell'iniziativa, svoltosi giovedì 30 maggio presso l'auditorium della sede centrale dell'Inail a Roma.

Collaborazione insieme alle parti sociali per la formazione dei Rls. Il progetto è stato realizzato dagli enti del raggruppamento "Prevenzione 2020", di cui fanno parte Ial nazionale, con funzioni di capofila, Fondazione Di Vittorio e Enfap, in compartecipazione con l'Inail e il supporto di Cgil, Cisl e Uil, in attuazione dell'accordo di collaborazione sottoscritto a giugno 2017 con la Direzione centrale prevenzione, e nato dall'avviso pubblico pubblicato nell'ottobre del 2015 sul tema dell'informazione e dello sviluppo della cultura della prevenzione per la figura dei Rls e del Rlst in edilizia, agricoltura e sanità.

Lucibello: lavorare insieme per non disperdere energie. Per il direttore generale dell'Inail, Giuseppe Lucibello, l'iniziativa è il riconoscimento di un lavoro valido per metodo e strumenti utilizzati. I numeri degli infortuni registrati per i comparti oggetto del progetto impongono un cambiamento di rotta, da realizzare con l'apporto delle parti sociali, ed è necessario non disperdere energie e sforzi profusi. Il sostegno dell'Inail - ha concluso il direttore generale - non mancherà mai in termini di risorse e strutture tecniche.

Mastrovincenzo: più formazione per l'aggiornamento digitale del lavoro. La difficoltà di partenza - ha ricordato nel suo intervento l'amministratore unico di Ial nazionale Stefano Mastrovincenzo - era quella del riconoscimento della condizione di svantaggio in cui operano i Rls. Per Mastrovincenzo è necessario non far calare il sipario su Prevenzione 2020. Anche per questo motivo molti dei suoi destinatari saranno coinvolti in autunno nelle iniziative formative del progetto "All-Adattare il lavoro ai lavoratori", approvato dalla Direzione centrale prevenzione Inail, che riguarderà 1500 Rls/Rlst in tutta Italia.

Dal progetto alla comunità professionale attiva anche sul web. A presentare i risultati del progetto sono stati, nel corso del panel moderato da Stefano Signorini, dirigente di ricerca del Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell'Inail, Fulvio Londei (Ial nazionale), Simona Marchi (Fondazione di Vittorio) e Lorella Parmeggiani (Enfap Emilia Romagna). Nel dibattito è stata evidenziata l'idea originale alla base di Prevenzione 2020: dare vita a una community virtuale per favorire lo sviluppo di una comunità professionale di Rls/Rlst che potesse portare alla valorizzazione di esperienze significative caratterizzate da innovatività, inclusività e trasferibilità.

Prevenzione 2020 in cifre. Le esperienze significative riportate dal progetto sono il risultato di 90 interviste condotte ai Rls/Rlst coinvolti da dicembre 2017 a gennaio 2018 e selezionati sul territorio nazionale. Le interviste hanno indagato su quattro ambiti: formazione, informazione e addestramento; attività legate al ruolo ed esercizio delle attribuzioni; relazioni con i diversi attori del sistema di prevenzione; episodio significativo. Rilevanti sono stati anche gli altri numeri ricordati: tre seminari di lancio tra maggio e giugno 2018 con 410 partecipanti; più di 1500 documenti su legislazione, rischi lavorativi e tutela della salute inseriti nel repository del portale; oltre 300 iscritti alla community professionale e quasi 2600 sessioni annue di accesso alla piattaforma; 10 esperienze significative selezionate, rappresentate graficamente su pannelli e presentate durante il seminario; e, infine, una pubblicazione finale attualmente in fase di stampa ideata come manuale per lo sviluppo della community.

Le voci del sindacato su prevenzione e qualità del lavoro. Nella tavola rotonda conclusiva del seminario, moderata da Stefano Signorini, sono intervenuti i segretari confederali Cgil, Cisl e Uil, Rossana Dettori, Angelo Colombini e Silvana Roseto, e il direttore centrale Prevenzione Inail Ester Rotoli. Dal dibattito è emerso il comune convincimento che la prevenzione oggi vada fatta tenendo conto di un mondo del lavoro in costante cambiamento ed essenzialmente caratterizzato dall'invecchiamento della popolazione lavorativa, dalla rapidità delle trasformazioni tecnologiche, dalla creazione di nuovi modelli organizzativi e di produzione. In questo contesto - hanno affermato concordemente i relatori - diviene centrale il ruolo dei Rls quale elemento di connessione fra datori di lavoro e sindacato, specialmente nelle piccole e medie imprese.

Rotoli: dalla collaborazione istituzionale un'agenda per strategie di prevenzione in linea con l'Europa. Per il direttore centrale prevenzione dell'Inail, Ester Rotoli, le esperienze riportate dal progetto segnalano l'importanza di un collegamento maggiore tra i rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro, e in questa direzione proseguiranno anche le prossime azioni che saranno portate avanti dall'Istituto con finanziamenti per attività di informazione e formazione sempre più mirate a sostegno dei lavoratori e delle loro rappresentanze. "È auspicabile - ha proseguito Rotoli - una rinnovata collaborazione tra istituzioni e parti sociali, che può condurre a una riorganizzazione delle funzioni del sistema istituzionale e del ruolo di Inail, con la

proposta di un'agenda con temi chiave per lanciare una strategia nazionale al passo con quelle europee.”

Luciano: “Safety first” slogan da ripetere in ogni contesto. Intervenendo a chiusura dei lavori, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inail, Giovanni Luciano, ha affermato che il progetto Prevenzione 2020 è un investimento da valorizzare e aggiornare. Il Civ ha sempre riservato grande attenzione ai temi della sicurezza, come dimostrano gli indirizzi strategici recentemente forniti con la delibera n. 8/2019, relativi anche al sostegno alle imprese ed alle iniziative di assistenza e consulenza. “La formazione obbligatoria da sola non basta – ha dichiarato Luciano – ed è necessario supportare ogni iniziativa che vada nel segno della prevenzione. “Safety first” deve diventare quasi uno slogan da ripetere in ogni contesto lavorativo e sociale, perché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro occorre parlare di più, non solo tra addetti ed esperti del settore. Questo è il muro più grande che deve essere abbattuto.”

Fonte UIL Antonio Ceglia - INAIL

<https://www.facebook.com/antonio.ceglio.549/posts/291113505105775>

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-prevenzione-2020-seminario-roma.html>

ZIGNANI (UIL ER): «PIÙ TUTELE PER I RIDERS. NON SI PUÒ MORIRE DI LAVORO»

Dichiarazione del segretario generale Uil Emilia Romagna e Bologna, Giuliano Zignani su morte del rider Mario Marino Ferrara

E' una morte, purtroppo, annunciata quella di Mario Marino Ferrara, rider vittima di un incidente mentre stava compiendo il suo lavoro. Alla sua famiglia, la Uil Emilia Romagna esprime cordoglio e vicinanza.

E' inaccettabile che, ancora nel 2019, ci siano morti sul lavoro. Non si può e non si deve più morire di lavoro. Non vogliamo entrare nel merito della dinamica dell'incidente, le autorità preposte faranno il loro lavoro. Ma quanto accaduto impone una riflessione. A tutti. A cominciare da chi, al Governo, non ha mosso un dito per la tutela di questi lavoratori. I riders sono le prime vittime di un mercato del lavoro selvaggio governato dall'assoluta mancanza di regole e di tutele. Dove i lavoratori operano in condizioni che vanno ben oltre la legalità: sfruttati fino all'osso, sottopagati, senza contratto e meno che mai con i contributi versati. Lavoratori la cui dignità è calpestata senza ritegno. Non si può e non si deve morire per consegnare una pizza!

Alla luce di ciò che è accaduto, è quanto mai opportuno che il Comune ci convochi quanto prima per riaprire una discussione sulla Carta dei diritti al fine di potenziarne alcuni aspetti».

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RLS UIL

“la Cassetta degli Attrezzi”

Sito UIL

www.uil.it

Sito UIL – Salute e Sicurezza sul Lavoro

<http://www.uil.it/newsamb>

PROGETTO RLST UIL

<http://rlst.uil.it/>

COLLANA SSL UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL

<https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0>

Archivio Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=2647

Manuale RLS/RLST UIL “Per non navigare a vista”

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3

COLLANA SSL UIL – INVECCHIAMENTO ATTIVO

<http://www.uil.it/Documents/Invecchiamento%20Attivo%20-%20Finale.pdf>

Progetto IMPAcT-RLS

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impact-rls.html>

RLS – CRD Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblioweb-la-biblioteca-online/repository-inail-e-piattaforme-informative/repository-crd.html>

IL “MANIFESTO UNITARIO” SULLE CITTA’ E POLITICHE URBANE SOSTENIBILI, QUALI OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CITTÀ, DI RISPOSTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, DI ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI, DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO, PRESENTATO A ROMA LO SCORSO 4 GIUGNO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO “CITTÀ E POLITICHE URBANE SOSTENIBILI

CITTA’ E POLITICHE URBANE SOSTENIBILI COME OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CITTÀ DI RISPOSTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DI ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Le aree urbanizzate e i grandi centri urbani in particolare, contribuiscono significativamente alle problematiche del cambiamento climatico e del sovrasfruttamento delle risorse, in contrasto con i principali fattori di sostenibilità ambientale: uso del territorio e consumo del suolo, mobilità sostenibile, consumo di acqua e energia, qualità dell'aria, rifiuti, fattori inquinanti. Città e governi locali assumono, di conseguenza, un ruolo determinante per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, secondo il programma indicato dall’Agenda 2030. L’ASVIS ha registrato alcuni segnali di crescita negli indicatori urbani, un miglioramento tra il 2010 e il 2017 e passi in avanti nell’attività legislativa degli ultimi anni riconoscendo, tuttavia, che i provvedimenti adottati sono ancora insufficienti per rispondere alle diverse esigenze delle città. CGIL, CISL, UIL ritengono i contesti urbani possibili motori economici, produttivi e occupazionali nei quali, tuttavia, devono essere affrontati nodi problematici e complessità di bisogni, attraverso modelli di integrazione e di innovazione, ricombinando le dimensioni ambientali, sociali ed economiche, nel concetto di uno sviluppo urbano che sia sostenibile ed in grado di generare attività.

Analisi aggiornata dell’evoluzione europea rispetto al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile presentata dall’ASVIS.

USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E RIGENERAZIONE URBANA La crescita e l’espansione delle città, hanno aggredito ampie zone del territorio, sviluppato edilizia a un ritmo più alto di quello della popolazione e prodotto sprawl urbano. Superando e migliorando le criticità dell’attuale testo in discussione (ddl 2383/2016) rivendichiamo una legge che vincoli il nostro territorio per contrastare consumo di suolo e abusivismo. E’ necessario dare senso e futuro allo spazio già costruito, al territorio, ai sistemi di relazione. Il consumo di suolo e la valutazione sui rischi causati dall’impermeabilizzazione dovuta ad insediamenti e infrastrutture incontrollate devono entrare tra i criteri di valutazione dei piani a vari livelli. Il contenimento del consumo di suolo può essere perseguito anche disincentivando fiscalmente gli interventi su suoli non urbanizzati e premiando, con misure economiche e fiscali, interventi su aree già urbanizzate che non favoriscano la rendita immobiliare. Gli interventi in ambito urbano devono riguardare prioritariamente: la densificazione dei tessuti estensivi, la riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e delle aree degradate, dismesse, inutilizzate, non pianificate o con funzioni non più attuali, la valorizzazione dello spazio pubblico, la bonifica dei siti civili ed industriali, la riqualificazione delle periferie dei grandi centri, il miglioramento della mobilità sostenibile, delle condizioni di accessibilità e fruizione degli ambiti da riqualificare. In questa ottica, la rigenerazione urbana, quale ambito di intervento, si pone come strumento prioritario, vista l’urgenza di centrare le politiche urbanistiche sulla riqualificazione e il recupero.

RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE URBANO I processi di sviluppo del nostro territorio, lo

spopolamento delle aree rurali e marginali, l'orientamento della città contemporanea verso la diffusione non solo di abitazioni, ma anche di strutture servizi, di produzione e di logistica, devono necessariamente fare i conti con un accrescimento della popolazione urbana. La necessità di proporre forme organizzative che diano senso a processi disordinati è una priorità per il governo del territorio e in questo senso la riqualificazione delle città, con le numerose polarità presenti, è strettamente legata alle tematiche di mobilità. E' necessaria una riorganizzazione del sistema infrastrutturale urbano, ammodernando il sistema della mobilità e dell'accessibilità, a partire da un migliore utilizzo delle strutture esistenti, sia all'interno delle città, sia nelle relazioni con il territorio circostante, disincentivando l'utilizzo del mezzo privato e favorendo soluzioni di trasporto pubblico urbano non inquinante, massimizzando il ricorso a veicoli puliti ed efficaci dal punto di vista energetico e ai trasporti non motorizzati ed alle ferrovie. Questo per aumentare vivibilità e qualità della vita, nonché per accrescere la competitività, potenziare ruolo strutturale e capacità di sviluppo delle aree urbane. Contestualmente occorrono investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali nelle cosiddette aree interne del Paese.

CITTA' SOSTENIBILI E CONNESSE COME PROGETTO ECONOMICO, SOCIALE E INCLUSIVO Ottimizzare le risorse e contrastarne lo spreco comporta il rilancio di una politica per rendere le aree urbane capaci di attrarre interessi. Investimenti in alcuni settori trainanti quali costruzioni, servizi alle imprese, settore manifatturiero, commercio, turismo, trasporto, logistica, servizi alla persona, sono centrali per l'economia urbana, volano per l'occupazione e per il miglioramento della qualità e del benessere sociale. Si dovrebbero individuare interventi necessari per realizzare gli obiettivi attraverso finanziamenti (pubblici, pubblici-privati) con risorse nazionali e ricorrendo all'utilizzo dei Fondi Europei, snellendo procedure e iter previsti per l'approvazione dei progetti. Una sfida per l'economia urbana ed elemento fondante per lo sviluppo è l'uso delle risorse: abbattere lo spreco restituendo un valore alle stesse nel processo produttivo e nell'uso sostenibile per garantirne a tutti l'accesso, a partire da una programmazione degli interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici e privati, e di transizione energetica verso l'utilizzo di fonti rinnovabili e promozione di comunità energetiche. Proseguire sulla strada degli incentivi a blocchi, con risorse sparse allocate in varie norme e frammentarie negli interventi, non risulta efficace ed efficiente. Una strutturale delle detrazioni fiscali che superi tale logica comporta una strategia più complessa che investe i diversi settori a partire da quello per l'efficienza energetica, ma che guardi alla risorsa acqua, alla gestione dei rifiuti, ai trasporti ed all'uso delle reti e delle tecnologie, per rendere le città sostenibili di contrasto ai cambiamenti climatici e in grado di governare i futuri divari sociali. L'obiettivo è quello di rendere smart il tessuto urbano, ovvero di rendere le città intelligenti, connesse e più integrate.

INFRASTRUTTURE VERDI URBANE COME BENEFICIO AMBIENTALE, SOCIALE, DI BENESSERE Le infrastrutture verdi sono in grado di fornire benefici ambientali, sociali e di benessere ai cittadini. La loro realizzazione promuove un approccio integrato alla gestione del territorio e determina effetti positivi anche dal punto di vista economico, nel contenimento di alcuni danni derivanti dal dissesto idrogeologico, nella lotta ai cambiamenti climatici e nella qualità delle matrici ambientali (aria, acque, suolo). Gli investimenti nelle infrastrutture verdi sono caratterizzati da un elevato livello di rendimento nel tempo, implementano le potenzialità di accrescimento del valore economico dei territori, forniscono nuove opportunità di lavoro a livello locale. Rappresentano una strategia finalizzata anche alla promozione della salute, contribuendo al benessere fisico, psicologico e all'equilibrio mentale dell'individuo. Le aree verdi possono influenzare la qualità e la durata della vita costituendo luoghi di aggregazione e socialità, offrendo elementi che possono influenzare scelte e comportamenti individuali, nonché favorire l'inclusione nei contesti urbani, soprattutto per le persone più vulnerabili. Nel nostro Paese, le infrastrutture verdi sono ancora poche, limitate a singole iniziative locali e non inserite in una logica di sistema. Devono invece essere parte integrante nei processi di rigenerazione dei tessuti

esistenti.

STRUMENTI PER RISPONDERE AL DISAGIO ABITATIVO La crescente domanda di alloggi, l'assenza di risorse per l'edilizia pubblica, l'esiguità di fondi per il sostegno al reddito delle fasce più deboli, il conseguente acuirsi del disagio abitativo che, come componente di un più ampio disagio sociale, rischia di compromettere anche la sicurezza delle persone, richiedono soluzioni urgenti e calibrate alle trasformazioni in atto nelle città. La produzione di edilizia pubblica e sociale deve risultare una componente essenziale nei processi di rigenerazione urbana al fine di fornire anche risposte ai bisogni abitativi evitando che le trasformazioni urbanistiche si identifichino come mere operazioni immobiliari. Poiché non è più immaginabile un welfare abitativo di matrice esclusivamente pubblicistica, un ruolo importante può essere svolto, come avviene da decenni in molti paesi europei, dall'edilizia sociale a costi sostenibili, che integra l'edilizia pubblica e soggetti diversi: istituzionali, imprenditoriali, associativi e cooperativi. Questa è una soluzione che CGIL, CISL e UIL hanno condiviso con la proposta di un Piano di Edilizia Sociale, su obiettivi, competenze e principi a cui devono ispirarsi le legislazioni regionali. Una proposta che rappresenta un riferimento in un'ottica di investimento sulle città con criteri di qualità ambientale ed equità alloggiativa, in grado di fornire soluzioni ai problemi dell'abitare, impulso a una nuova economia e al rilancio dell'occupazione.

I PROGRAMMI PER LA RIGENERAZIONE URBANA In quasi tutte le città esiste una problematica riguardante le aree degradate. I programmi più recenti volti ad affrontare il degrado urbano, hanno scontato molti limiti: finanziamenti una tantum, procedure ogni volta differenziate, lunghezza dei tempi attuativi, inadeguatezza della macchina amministrativa, assenza di controlli ex post. Nell'ottica di un'agenda urbana che possa garantire alle città un quadro coerente in termini sia di programmi che di risorse è indispensabile che vengano superati interventi sporadici e frammentari, in modo da porre le città stesse nella condizione di portare avanti politiche di sviluppo sostenibile all'altezza delle sfide che i contesti urbani si trovano ad affrontare. Un piano pluriennale con finanziamenti ordinari potrebbe consentire una programmazione continua nel tempo degli interventi da parte degli Enti locali, con organicità garanzia del rispetto delle procedure.

MANUTENZIONE DIFFUSA DELLA CITTA' E WELFARE URBANO Una riflessione sul welfare urbano coinvolge temi legati a sviluppo di benessere, senso di appartenenza, coesione sociale, qualità della vita e sicurezza. Gli interventi di riqualificazione urbana consistono nella riqualificazione fisica, ma anche, nella rivitalizzazione del suo tessuto di relazioni sociali ed economiche. Una priorità è garantire servizi all'abitare e alcune condizioni che vanno affermate come diritto: diritto alla pedonalità, diritto a servizi pubblici efficienti ed efficaci, alle relazioni, all'agire, al conoscere comune, alla mobilità per la fruizione di servizi. Una seconda priorità riguarda il tema dell'insicurezza, per promuovere, come stato di benessere individuale e collettivo, misure preventive mirate a ridurre le opportunità di "delinquere" (accessibilità, illuminazione sostenibile, qualità dell'arredo urbano ecc).

IL RUOLO DEL SINDACATO Il sindacato assume un ruolo importante, nella tutela dei lavoratori e per promuovere occupazione di qualità mettendo in evidenza le criticità del territorio, diventando in questo modo un interlocutore verso le istituzioni. Vertenzialità e negoziazione, per partecipare con efficacia e con un ruolo pro-attivo a scelte vitali nell'affermare i diritti fondamentali di cittadinanza. Una rappresentanza che implica la conoscenza del territorio e del funzionamento della macchina amministrativa e in sinergia con altri soggetti che operano con finalità simili. La contrattazione deve entrare più nel merito dei temi legati alla qualità urbana e al benessere sociale e occupazionale. La qualità del vivere, infatti, è collegata anche allo sviluppo edilizio, alla qualità urbana, alle infrastrutture, ai servizi sul territorio, all'uso degli spazi e alle condizioni di viabilità e vivibilità: temi che assumono un grande peso nella tutela dei cittadini e che concorrono allo sviluppo locale sostenibile. CGIL, CISL, UIL, assumendo un ruolo centrale nella negoziazione quale strumento principale per relazionarsi con le amministrazioni locali e partecipare a scelte riguardanti le politiche di sviluppo

territoriale, rivestono un ruolo attivo per costruire un modello di sviluppo locale che, in contrasto al consumo del suolo, guardi alla riorganizzazione del tessuto urbano, alla sua riqualificazione e al suo recupero.

LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA SOSTENIBILE NELLA NUOVA INDAGINE ETUI

Pubblicato lo scorso aprile, il *Working Paper* dell'ETUI, concentrandosi sul settore dell'energia, analizza i tratti distintivi e gli effetti pratici dell'attuale transizione verso un'economia che, entro il 2050, la Commissione Europea prospetta totalmente decarbonizzata. Il concetto di "equità" della transizione verso un'economia sostenibile, chiave di lettura dell'intero documento, suggerisce agli attori sociali e ai *leader* politici di ricercare un approccio corretto e consapevole dei costi sociali ed occupazionali che tale processo comporta. Lo studio, del resto, pur registrando, per il triennio 2014-2017, nell'UE-28 un aumento complessivo della produzione di energia da combustibili fossili, evidenzia, con differenze piuttosto significative tra i diversi stati europei e con maggiori difficoltà per gli stati membri tradizionalmente legati all'uso del carbone, che dal 2007 l'utilizzo dell'energia prodotta da fonti alternative è in netto aumento. Parallelamente, l'industria carboniera, che all'inizio degli anni '60 assicurava l'occupazione di milioni di persone in Europa, è in rapido e continuo declino. Basti pensare che, secondo i dati Eurostat, la sola chiusura delle miniere di carbone europee nel decennio 2007-2017 ha determinato una perdita di 142.000 posti di lavoro. Anche le stime Eurocoal sembrano poco rassicuranti, registrando, per il triennio 2015-2017, una riduzione del 25% di posti di lavoro indirettamente dipendenti dalle attività carboniere. In tale periodo transitorio verso processi di produzione e consumo a basso impatto ambientale, l'utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabili rappresenta una tappa, non soltanto obbligata, ma anche favorita dai progressi tecnologici che, riducendo il costo delle infrastrutture *green*, accrescono le possibilità di investimento degli stati europei. La graduale eliminazione del carbone dalla nostra economia sembra, quindi, più fattibile ed economicamente accessibile in ampie parti del mondo. In tale direzione, Il *Bloomberg New Energy Finance* (BNEF) stima – rispetto al 2017 ed entro il 2050- una riduzione del 71% dei costi medi degli impianti fotovoltaici e del 58% del costo dell'energia eolica. Elementi che potrebbero non soltanto rendere meno appetibile il mercato delle energie alimentate a gas naturale e a carbone, favorendo lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma altresì determinare un'importante transizione verso i cd. "lavori verdi", compensando le perdite subite.

La transizione occupazionale Sorprendentemente, l'indagine ETUI evidenzia che le politiche climatiche hanno avuto un impatto limitato sul fattore lavoro. La maggior parte della perdita di posti di lavoro nel settore carbonifero, quindi, non sarebbe legata agli obiettivi europei di sostenibilità, ma alla ristrutturazione industriale e a mere ragioni economiche (crescenti costi di estrazione e basso costo di importazione del carbon fossile). Tuttavia, pare che l'impatto occupazionale delle politiche europee in materia ambientale sia destinato ad aumentare man mano che i paesi attueranno i piani nazionali per l'energia e il clima, al fine di raggiungere l'obiettivo di un'economia totalmente decarbonizzata entro la metà del secolo. Gli effetti della graduale eliminazione del carbone dall'economia potrebbero essere più significativi in dimensioni locali e territoriali che basano tradizionalmente la loro economia sull'uso e sulla produzione del carbone (secondo i dati Alves Dias et al. 2018, principalmente Polonia, Bulgaria e Repubblica Ceca). Del resto, secondo l'indagine ETUI, le implicazioni pratiche della transizione verso il 2050 mutano da paese a paese e, quindi, un approccio unidimensionale è destinato a fallire. L'adozione di un approccio che faciliti la transizione "equa" e che coniughi le strategie di politica climatica ai vari contesti economico – sociali merita, soprattutto nelle regioni maggiormente colpite dalla transizione ecologica, un ruolo centrale nelle agende politiche per lo sviluppo sostenibile. Inoltre, nel prossimo decennio, tenendo conto dell'introduzione di politiche comunitarie che negheranno gli aiuti di stato agli stati membri che non si conformeranno ai severi *standard* in materia di emissioni^[1], le centrali a carbone europee dovranno affrontare, in più ondate, tra il 2020 e il 2030, una perdita

stimata di 130-140.000 posti di lavoro diretti. Tali disallineamenti strutturali, determinati dalla transizione verso un'economia europea sostenibile, sono fattori che meritano di essere imprescindibilmente considerati nell'adozione di strategie nazionali per l'eliminazione graduale del carbonio capaci di affrontare le sfide che ci attendono sul piano occupazionale. I piani nazionali devono, pertanto, non soltanto quantificare i contributi nazionali per il conseguimento degli obiettivi UE-2030 in materia ambientale, specificare la composizione del futuro mix energetico e le tempistiche di sostituzione delle centrali a carbone, ma altresì studiare le modalità di gestione di una transizione efficace e giusta sul piano occupazione. In quest'ottica, la Confederazione Europea dei Sindacati considera il coinvolgimento delle parti sociali un fattore irrinunciabile per la buona riuscita di una transizione socialmente accettabile verso un'economia sostenibile. Allo stesso modo, le linee guida 2015 dell'OIL evidenziano l'indispensabilità del dialogo sociale ad ogni livello e del coinvolgimento proattivo dei sindacati nell'elaborazione di percorsi per uno sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo, poiché basato sull'uguaglianza e sul lavoro dignitoso.

Riflessioni pratiche Individuato lo strumento idoneo nel dialogo sociale, ogni stato membro, ogni territorio e forse ogni realtà aziendale coinvolta dovrebbe munirsi di strategie idonee o di programmi di attività capaci di pianificare ed attenuare l'impatto potenziale della transizione verso la realizzazione degli obiettivi europei di sostenibilità, affrontando le sfide principali individuate dall'indagine ETUI:

- 1) Analizzare gli effetti distributivi di politiche climatiche ben strutturate, capaci di promuovere maggiore tutela sociale, sicurezza alimentare, opportunità di lavoro dignitoso e contribuire a creare nuova ricchezza;
- 2) Facilitare la transizione verso un lavoro *green* con appositi piani di assunzione e di formazione dei lavoratori che utilizzino strumenti come l'apprendistato e i tirocini per garantire il trasferimento di competenze e il *turnover* generazionale, incoraggiando la mobilità occupazionale e la flessibilità aziendale;
- 3) Adottare politiche locali che, in funzione delle peculiarità socio-economiche, pianifichino i costi della trasformazione, traccino gli eventuali finanziamenti europei ed elaborino strategie concrete per l'eliminazione graduale del carbone dalle proprie economie, investendo sull'innovazione ed adeguandosi a uno scenario mondiale in rapida evoluzione.

Fonte: MARIA CIALDINO *Bollettino ADAPT* 3 giugno 2019, n. 21 Maria Cialdino Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

<http://www.bollettinoadapt.it/la-transizione-verso-uneconomia-sostenibile-nella-nuova-indagine-etui/>

[1] Una parte degli obiettivi europei in materia di politica climatica concerne una regolamentazione severa sulla riduzione di emissioni di gas a effetto serra. Nel 2017, la Commissione Europea nelle cd. conclusioni BAT (*Best Available Technique*), ha stabilito nuovi *standard* di conformità per i grandi impianti di combustione, mentre il nuovo regolamento, noto con l'acronimo di LCP BREF (*Large Combustion Plants Best available techniques Reference document*) pone limiti a vari tipi di inquinanti (ossidi di zolfo e di azoto) ai quali, entro il 2021, si dovranno conformare le centrali elettriche a carbone. Tali limiti alle emissioni, come è noto, hanno incontrato una forte resistenza di alcuni Stati membri, capitanati dalla Polonia, determinando una fase di stallo superata solo nel gennaio 2019, quando i ministri degli Stati UE hanno approvato, di concerto al Parlamento Europeo, la cd. "clausola polacca". L'accordo, che sarà vagliato entro il primo semestre del 2019 dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, faciliterebbe la Polonia nell'ottenimento di aiuti di stato, fino alla fine del 2019, per la costruzione di nuove centrali elettriche

CLEAN AIR DIALOGUE: A TORINO SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO ARIA PULITA. IN COSA CONSISTE?

In occasione del **Clean Air Dialogue**, tenutosi all'Environment Park di Torino il 4 e 5 giugno, è stato firmato il Protocollo 'Aria Pulita', che istituisce un Piano d'azione, della durata di 24 mesi per il miglioramento della qualità dell'aria con un impegno di **400 milioni di euro annui**, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal Ministro dell'Ambiente **Sergio Costa**, dal Ministro della Salute **Giulia Grillo**, dal Viceministro dell'Economia e delle Finanze **Laura Castelli**, dal Sottosegretario dello Sviluppo Economico **Davide Crippa**, dal Sottosegretario alle Politiche agricole **Alessandra Pesce** e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **Stefano Bonaccini**.

Ricostruiamo **le finalità** del Protocollo attraverso i contributi delle Istituzioni coinvolte e focalizziamo l'attenzione sul significato dei Clean Air Dialogues(*), fondamentale per lo sviluppo del Clean Air Programme attraverso il Protocollo 'Aria Pulita'.

Contenuto del Protocollo

A riportarlo è il Ministero dello Sviluppo economico che riporta le dichiarazioni del Sottosegretario Crippa circa la possibile chiusura delle due procedure d'infrazione (N. n.2015_2043 e n.2014_2147) che l'Unione Europea ha aperto nei confronti dell'Italia, in riferimento al reiterato superamento dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto.

Nel Protocollo, si sottolinea anche la definizione del **Fondo per il finanziamento del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico**, il disincentivo all'acquisto di veicoli ad alte emissioni inquinanti, la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dagli impianti termici alimentati a biomassa, nonché limitazioni all'utilizzo degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio e una riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla chiusura o trasformazione di impianti termoelettrici alimentati a carbone.

Le aree di intervento del Protocollo

Sul sito delle regioni si sottolinea il **lavoro condiviso** fra Governo, dicasteri e Regioni e Province autonome e contiene misure relative ai tre settori che più di tutti sono causa degli alti livelli di inquinamento che tuttora persistono: **trasporti, agricoltura e riscaldamento domestico** a biomassa.

Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini sottolinea l'ottica strategica e di collaborazione istituzionale verso un percorso comune di adozione di normative, programmatiche e finanziarie condivise attraverso un'unità di coordinamento del Piano istituita presso la Presidenza del Consiglio e che vedrà la partecipazione attiva e propositiva delle Regioni.

Cinque gli ambiti tematici del Protocollo, con azioni definite preliminarmente, spiegano le Regioni:

Il primo ambito sarà trasversale e comporterà: la razionalizzazione dei sussidi ambientalmente dannosi; un fondo fino a 400 milioni di euro per finanziare il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico; accordi Stato-Regioni per migliorare la qualità dell'aria; interventi per un'informazione più capillare ai cittadini

Il secondo ambito riguarderà l'agricoltura e la combustione di biomasse con la previsione di interventi per abbattere le emissioni di ammoniaca e limitare l'abbruciamento di residui vegetali.

Il terzo ambito si riferisce, invece, alla mobilità e prevede sei azioni: introdurre criteri ambientali nella disciplina della circolazione in ambito extra urbano; controllare meglio le aree a traffico limitato; stabilire linee guida per la classificazione dei veicoli elettrici ibridi; sostenere la diffusione della micro-mobilità elettrica; disincentivare l'uso di veicoli ad alte emissioni inquinanti; incentivare la mobilità attiva.

Il quarto e quinto ambito riguardano interventi relativi alle misure per ridurre le emissioni inquinanti attraverso azioni di controllo, incentivazione e disincentivazione sugli impianti per il riscaldamento civile e programmi per la chiusura o la trasformazione degli impianti termoelettrici alimentati a carbone.

Il costo dell'Inquinamento

Spiega il Ministero dell'Ambiente a proposito del Protocollo sottoscritto, che **l'inquinamento atmosferico** provocato dai trasporti, dall'agricoltura, dal riscaldamento domestico, è tra i fattori maggiormente responsabili del progressivo **peggioramento della qualità della vita** nelle nostre città. Inoltre, è tra le maggiori cause di malattie ai polmoni e al cuore e ha quindi anche un costo sanitario che nella sola Unione europea si aggira attorno ai **70 miliardi di euro ogni anno**. Inefficaci finora, le misure intraprese: dalle domeniche ecologiche ai monitoraggi continui, dagli incentivi alla mobilità sostenibile ai protocolli d'intesa con le regioni maggiormente colpite dal fenomeno. L'appuntamento internazionale del 4 e 5 giugno, nel capoluogo piemontese, ha visto gli stati membri dell'Unione Europea e i portatori d'interesse nei vari settori riuniti in **un confronto serrato**, con l'obiettivo di condividere e promuovere le misure più efficaci e le migliori pratiche, presentare i progressi raggiunti, promuovere le sinergie tra le politiche sulla qualità dell'aria, sul clima, sull'energia, sui trasporti, sull'agricoltura e sulla sanità pubblica. (*) Clean Air Dialogues e Clean Air Policy Package

Il Clean Air Policy Package è un pacchetto di misure per la qualità dell'aria adottato dalla Commissione Europea il 18 dicembre 2013. Ha lo scopo di migliorare la legislazione esistente e ridurre le emissioni dannose causate dall'industria, dal traffico, dagli impianti di produzione di energia e dall'agricoltura per tutelare la salute e l'ambiente. Il pacchetto comprende una proposta di direttiva sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (Direttiva NEC), una sulla limitazione di emissioni di specifici inquinanti emessi da impianti di combustione di medie dimensioni (Direttiva MCP) e il Clean Air Programme for Europe, pensato per ridurre in modo omogeneo e diffuso le emissioni inquinanti sul territorio europeo mediante azioni coordinate tra Unione Europea e Stati membri che, a loro volta, sono chiamati ad agire in stretto coordinamento con Regioni e Città. Tra gli strumenti operativi più importanti presenti nel Clean Air Programme c'è il potenziamento della condivisione delle migliori pratiche a livello comunitario e questo avviene principalmente attraverso i dialoghi bilaterali strutturati con gli Stati denominati Clean Air Dialogues.

Fonte: Redazione InSic.it - a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Clean-Air-Dialogue-a-Torino-sottoscritto-il-Protocollo-Aria-/525ce893-1f9f-41f1-9678-492381bf378f?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

END OF WASTE: E DAI RIFIUTI NASCONO BENI

L'end of waste è una grande opportunità per un paese che ha bisogno di occuparsi di ambiente, sostenere lo sviluppo e contrastare lo smaltimento illegale dei rifiuti. Per superare l'attuale situazione di stallo si potrebbe dare più spazio alle regioni.

Cos'è l'end of waste?

È di questi giorni la notizia della firma al decreto "end of waste" che consentirà di riciclare i pannolini usati. Allo stesso tempo si registra la presa di posizione della regione Lombardia sul rilascio delle autorizzazioni agli impianti che producono biometano dai rifiuti. Sono due passi concreti per sostenere l'economia circolare. Ma cosa si intende per EoW, end of waste? Si tratta del processo che consente a un rifiuto trasformarsi in un non-rifiuto, cioè in un prodotto. Si legittima così, normativamente, la trasformazione di un costo (rifiuto) in valore (non-rifiuto) e si esce dalla disciplina amministrativa e dei controlli dei rifiuti. È un processo che richiede di essere disciplinato con cura, prima di tutto dall'Ue e in seconda battuta dai singoli stati membri. Assecondare le innovazioni di processo e di prodotto all'interno dei circuiti dell'EoW è, dunque, il cuore di una strategia a sostegno dell'economia circolare e più in generale dell'ambiente, in una fase in cui, con il decreto "sblocca-cantieri" in via di approvazione, sembra che il riavvio degli investimenti in Italia sia entrato finalmente nell'agenda di governo. L'Italia è un paese da sempre all'avanguardia nel settore del riciclo, ancora prima che l'Ue intervenisse e che venisse codificata normativamente la trasformazione da rifiuto a non rifiuto. E sinora le regioni vi hanno svolto un ruolo attivo.

Lo stop agli impianti di riciclo

Nonostante le richieste delle aziende del riciclo di spingere sull'EoW per sostenere l'economia circolare, l'iter per l'emanazione dei regolamenti e dei decreti procede molto

lentamente. L'incertezza rallenta pesantemente la spinta all'innovazione, che è esattamente uno dei tratti tipici del settore.

Cosa è stato fatto finora? L'Ue sino a oggi ha approvato tre regolamenti, che hanno segnato il cambio di status per i rottami metallici, di vetro e di rame. Solo tre provvedimenti portano invece la firma del ministero dell'Ambiente: combustibile solido secondario (Css), conglomerato bituminoso e prodotti assorbenti per la persona (Pap). Mentre sono in corso di lavorazione i decreti per il polverino di gomma, per i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), per le plastiche miste. Il resto è ancora da fare, pur con le pressanti richieste del mondo delle imprese che ha la tecnologia e il know how per trasformare i rifiuti in valore, evitando di continuare a intasare discariche e inceneritori. C'è di più: due recenti sentenze, la prima del Consiglio di stato (n. 1229 del 28 febbraio 2018) e la seconda della Corte di giustizia Ue (C-60/18 del 28 marzo 2019) hanno bloccato la possibilità (che si era affermata nella prassi) che le regioni, in attesa dei decreti governativi, potessero rilasciare le autorizzazioni agli impianti per i processi di end of waste. Un'impasse che costa, in termini economici ed ambientali.

Le opportunità nella filiera del biometano

Uno dei processi di recupero che richiede una regolamentazione urgente dei criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto è quello finalizzato alla produzione e immissione in rete del biometano, una fonte di energia rinnovabile prodotta dal trattamento di residui agricoli e dell'industria alimentare, da effluenti zootecnici, dalla frazione organica dei rifiuti urbani (Forsu) e dai fanghi di depurazione in impianti di digestione anaerobica. I vantaggi che la filiera del biometano può assicurare sono di due tipi, uno ambientale e uno economico. Dal punto di vista ambientale, oltre alla neutralità delle emissioni di CO₂ rispetto ai carburanti e combustibili di origine fossile, la produzione di biometano in impianti di digestione anaerobica può rappresentare la risposta al deficit del paese nel trattamento del rifiuto organico (Forsu e verde), degli scarti agroindustriali e dei fanghi prodotti dalla depurazione dei reflui (civili e industriali).

Dal punto di vista economico, il via alle autorizzazioni alla produzione di biometano potrebbe avere un impatto rilevante, soprattutto se si considera l'intera filiera. La stima del fabbisogno residuo di trattamento dell'organico al 2035, pari a circa 2,3 milioni di tonnellate/anno, richiederebbe infatti l'avvio di 52 impianti di digestione anaerobica e investimenti per circa 1,4 miliardi di euro. Inoltre, la vendita di biometano rappresenterebbe una prospettiva di ricavo interessante per le aziende titolari degli impianti. I potenziali introiti si aggirano tra 1,5 e 3 miliardi di euro l'anno a seconda del canale di vendita (all'ingrosso con ritiro da parte del Gse-Gestore dei servizi energetici o ai distributori) al netto degli incentivi.

Organo tecnico e spazio alle regioni

Per superare lo stallo servono regole chiare, filiere tracciabili e trasparenti e soprattutto sistemi di controllo moderni ed efficaci. Una soluzione potrebbe essere la costituzione presso il ministero dell'Ambiente di un organo tecnico dedicato alla disciplina dei processi di EoW, con un calendario preciso e tassativo da rispettare. Le indicazioni per l'avvio dei decreti per le singole filiere potrebbero provenire dalle singole regioni, che giocherebbero un ruolo di apripista con il rilascio delle autorizzazioni in via provvisoria, da inviare contestualmente al ministero, il quale si pronuncerebbe sulla validazione (o annullamento) del provvedimento, che laddove recepito verrebbe esteso in modo omogeneo a tutto il territorio nazionale.

EoW è una grande opportunità in un paese che ha bisogno di occuparsi di ambiente, sostenere lo sviluppo e contrastare lo smaltimento illegale. Perché indugiare oltre?

Fonte: Donato Berardi, Antonio Pergolizzi e Nicolò Valle

<https://www.lavoce.info/archives/59524/end-of-waste-e-i-rifiuti-si-trasformano-in-beni/>

AREE AGRICOLE E ALLEVAMENTO: UN DECRETO SULLE PROCEDURE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

12 giugno 2019

Con **Decreto interministeriale del 1 marzo 2019 n.46** il Ministero Ambiente regola gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle **aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento**, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento entra in vigore il prossimo **22 giugno**. Fissa **obblighi e scadenze** di comunicazione sul numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari e **dettaglia la procedura** che i responsabili dell'inquinamento devono seguire per porre in atto misure di prevenzione, valutazione del rischio dei siti e in caso di superamento delle SCS, comunicazione alle amministrazioni competenti. Tutti i riferimenti del decreto con riferimento agli allegati nell'analisi di seguito.

Campo di applicazione del DIM 46/2019

Il Regolamento disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (Codice Ambiente), e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione. Fissa l'obbligo per Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di comunicare, **entro il 30 giugno di ogni anno** ai Ministeri dell'Ambiente, della Salute e del Mise le informazioni in merito al numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.

Procedure operative del DIM 46/2019

All'Art. 3 del DM 46/2019 si richiede al **responsabile dall'inquinamento** di porre tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e di darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti e nel caso di aree ricadenti nel perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente (art.3.1); ciò vale anche per le cosiddette "contaminazioni storiche". **In allegato 1** al DIM 46/2019 sono dettagliate **le attività di caratterizzazione delle aree agricole**: se risultasse che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) - che sono rappresentati nell'allegato 2 - non sono stati superati, può procedere in autocertificazione con documentazione tecnica allegata (ai sensi del DPR n.445/2000). Seguono i controlli di ARP e ASL entro 30 giorni. In caso di **superamento delle SCS** (art.4), invece, il soggetto responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni ed elabora la valutazione di rischio di cui all'allegato 3 per stabilire le modalità di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato. Qualora le concentrazioni riscontrate sono **compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale** o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile presenta alle autorità un'istanza di conclusione del procedimento corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio (seguono gli eventuali controlli delle amministrazioni, entro 30 giorni)

Valutazione del rischio nel DIM 46/2019

All'**art.5** si detta la procedura nel caso in cui la valutazione del rischio (condotta secondo **i criteri di cui all'allegato 3 al DIM 46/2019**) riscontri concentrazioni incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato: il responsabile dell'inquinamento deve presentare alle amministrazioni le **risultanze della valutazione di rischio** e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, in conformità a quanto stabilito dall'**allegato 4**.

Il progetto degli interventi (art.5.2) deve contenere

a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento;

- b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
- c) la descrizione degli obiettivi dell'intervento di riduzione del rischio e modalità di verifica degli stessi;
- d) l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di coltivazioni da adottare.

Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, stabilisce il DM 46/2019, la Regione o il Ministero Ambiente (se si rientra nei SIN) convocano una conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi, con eventuali prescrizioni ed integrazioni. Con il provvedimento di **approvazione del progetto** sono stabiliti anche i tempi di esecuzione degli interventi da parte del soggetto responsabile. Gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito della valutazione di rischio devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica e la conformità degli interventi va certificata con il supporto tecnico di ARPA e di ASL.

In caso di superamento delle CSC

All'art.6 si stabilisce che il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC deve darne comunicazione alle amministrazioni e attuare le necessarie **misure di prevenzione** e ha la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprietà o nella disponibilità. Quanto ai **procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati e non conclusi** alla data di entrata in vigore del decreto (entro il 22 giugno 2019) resta la precedente disciplina applicabile. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall'autorità competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente può avviare le procedure del regolamento di cui al DIM n.4/2019 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. **Un prossimo decreto ministeriale** (da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto) definirà i criteri tecnici per l'individuazione dei valori di **fondo geochimico**, citato in allegato 2.

Riferimenti normativi:

DECRETO 1 marzo 2019, n. 46 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2019 (GU Serie Generale n.132 del 07-06-2019)

fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca area: Tutela ambientale

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Aree-agricole-e-allevamento-decreto-procedura-bonifica/50e8aad2-3e04-414a-aa27-fb1cb3f43549?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

PUBBLICAZIONI

RIVISTA AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO

Il numero di maggio di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro porta con sé tanti spunti di riflessione e approfondimento! Negli ARTICOLI, partiamo dai problemi pratici di sicurezza sul lavoro delle aziende che operano all'estero in tre casi esemplari. Torniamo a parlare di figure della sicurezza e delega alla sicurezza nel settore pubblico: è possibile? E ancora un focus sulla sicurezza funzionale negli impianti di processo: come funziona. Un approfondimento riguarda poi le verifiche sismiche sugli edifici alla luce delle nuove norme tecniche 2018. Per l'AMBIENTE, torniamo sulla questione dei codici a specchio alla luce della recente sentenza della CGE (che abbiamo approfondito nei giorni scorsi) e sulla relazione di riferimento dell'AIA oggetto del recente Decreto n.104/2019 che analizziamo in anteprima. Nelle RUBRICHE tornano le consuete rassegne mensili di legislazione e giurisprudenza, mentre il caso del mese riguarda un processo per infortunio occorso ad un lavoratore terzo, estraneo all'organizzazione lavorativa incriminata. Una riflessione sull'importanza dell'analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatologico in azienda e la vetrina di eventi, prodotti e servizi dal mondo dell'antinfortunistica.

Gli ARTICOLI del numero di maggio di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

Lavoratori all'estero Obblighi legislativi per le imprese Alessandro Foti, Alessandro Risoluto. L'internalizzazione dei mercati spinge sempre maggiormente le imprese italiane ad operare all'estero con propri dipendenti e con proprie filiali. In scenari differenti da quello nazionale la tutela della salute e della sicurezza può presentare criticità e risvolti inaspettati. Nei tre casi presi in esame i problemi pratici nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, considerando anche le ricadute legali che possono avere, sono differenti. Analizziamoli con l'occhio di chi praticamente deve valutare, pianificare e predisporre le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

La delega di funzioni nel settore pubblico Requisiti e ammissibilità Clemente Davide La Porta. Quali sono i requisiti affinché possa ritenersi valida? Quali sono le differenze tra delega di funzioni e atto di individuazione del datore pubblico? L'articolo chiarisce una serie di dubbi interpretativi e offre una analisi completa delle caratteristiche e delle funzioni di questo importante istituto.

Verifica sismica di elementi non strutturali Metodi di calcolo e possibilità di miglioramento Lucio Fattori e Alessandro Temponi Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 hanno introdotto alcune novità in tema di verifica degli elementi non strutturali. Numerosi sono i casi in cui dopo un sisma i danni dovuti agli elementi non strutturali (arredi, scaffalature, impianti) sono stati più significativi di quelli agli elementi strutturali. L'articolo analizza quali aspetti devono essere presi in considerazione e quali interventi è possibile eseguire per ridurre il rischio per questa tipologia di elementi. La sicurezza funzionale applicata agli impianti di processo Principi di base Francesco Paolo Nigri L'articolo si propone come prezioso ausilio per quanti vogliano conoscere le potenzialità della sicurezza funzionale applicata agli impianti di processo. Dal contesto storico in cui nacquero gli standard internazionali di riferimento alle finalità di questa importante disciplina che poggia saldamente le basi su una teoria già collaudata, per testare i comandi di volo degli aeromobili: l'affidabilità. Rifiuti e codici a specchio Dopo la sentenza della CGUE problema risolto o questione ancora aperta? Alessandro Zuco L'articolo torna sul controverso tema relativo alla corretta classificazione dei rifiuti, in particolare per quanto concerne i codici speculari. La Corte di Giustizia europea, con una recentissima pronuncia, ha finalmente fatto luce sulle modalità che il produttore o detentore del rifiuto deve porre in essere per non incorrere in una irregolare gestione dei rifiuti.

Autorizzazione integrata ambientale Tra futuribili novità normative, disciplina transitoria e discrezionalità tecnico-amministrativa

Andrea Quaranta Una recente sentenza della Cassazione e il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento sono l'occasione per fare il punto su tre aspetti fondamentali in materia di AIA: la relazione di riferimento, la disciplina transitoria e la discrezionalità tecnico-amministrativa.

Le RUBRICHE del numero di maggio di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

EDITORIALE

Zone d'ombra. Le aziende lontane dal circolo virtuoso di benessere e profitto Francesca Mariani

NOTIZIE a cura di Antonio Mazzuca

IL CASO DEL MESE - Responsabilità del datore di lavoro.

L'infortunio di un soggetto estraneo all'organizzazione a cura di Maurizio Prosseda Il caso che prendiamo in esame questo mese prende lo spunto da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, che viene chiamata ad esprimersi sulle responsabilità del datore di lavoro relativamente all'infortunio occorso ad un lavoratore terzo, estraneo all'organizzazione lavorativa. FOCUS SU - Dal Registro Infortuni al SINP l'importanza dell'analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico in azienda a cura di Marco Strinna Partendo da un sintetico quadro normativo che segue il Registro degli Infortuni, dalla sua introduzione sino alla sua abolizione (e conseguente attivazione del SINP), si sottolinea l'importanza dell'analisi attenta e periodica del fenomeno infortunistico al fine di elaborare, in maniera sempre più puntuale, i piani di intervento circa le attività di prevenzione e vigilanza aziendale e monitorare nel tempo l'efficacia delle soluzioni adottate.

EVENTI - Richmond HSE Forum. Business, formazione e networking a cura dell'Ufficio Stampa Richmond Italia

SICUREZZA REALIZZABILE -Attività negli spazi confinati a cura di Alberto Spasciani

PRODOTTI&TECNOLOGIE - a cura di Clio Gargiulo DALLE AZIENDE Siggì e la crescita virtuosa. Sistema integrato e risparmio energetico a cura di Siggì Group

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA a cura di Salvatore Casarrubia

RASSEGNA LEGISLATIVA - a cura di Antonio Mazzuca

IL MERCATO DELL'ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE a cura di Antonio Mazzuca

LAVORATORI ALL'ESTERO: OBBLIGHI LEGISLATIVI PER LE IMPRESE

11 giugno 2019

L'**internalizzazione dei mercati** spinge sempre maggiormente le imprese italiane ad operare all'estero con propri dipendenti e con proprie filiali. In scenari differenti da quello nazionale la tutela della salute e della sicurezza può presentare criticità e risvolti inaspettati. Nei tre casi presi in esame nell'articolo a firma di **A. Foti e A. Risoluto** (ESHQ Consulting srl) su **Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.5/2019** evidenziano i problemi pratici nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, considerando anche le **ricadute legali** differenti.

L'articolo è disponibile per abbonati alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Le modalità con le quali un'azienda si può trovare a dover **gestire la salute e la sicurezza** dei propri lavoratori all'estero possono essere svariate e in tempi di internazionalizzazione si presentano sempre più spesso in un numero sempre maggiore di imprese. Le più comuni, dal punto di vista numerico, sono sicuramente gli appalti che prevedono attività all'estero e la trasferta all'estero di lavoratori. **Nel primo caso** ci troviamo di fronte ad attività spesso strutturate, di norma all'interno di siti o stabilimenti sotto il controllo del committente estero. **Nel secondo** i lavoratori possono essere inviati all'estero per ragioni varie e non necessariamente in una sede fissa, come ad esempio nel caso di viaggi di lavoro per rappresentanza, formazione o consulenza. Infine, si può presentare il caso di lavoratori presenti in una filiale estera dell'azienda, costituita come entità legale del Paese nel quale agisce, ma controllata dall'Italia.

Analizziamoli con l'occhio di chi praticamente deve valutare, pianificare e predisporre le **misure di prevenzione e protezione dai rischi**.

Riferimenti bibliografici: Obblighi legislativi per le imprese Alessandro Foti, Alessandro Risoluto

Fonte: Insic.it - Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro Area: Salute e sicurezza sul lavoro

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Lavoratori-all-estero-obblighi-legislativi-per-le-imprese/563e89fa-688d-4056-a18d-4958199d1131?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

LEGISLAZIONE - ACCORDI

BUONA GIORNATA DI LAVORO IN SICUREZZA! - SERVIZIO INFORMATIVO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il **SIRS-RER (Servizio Informativo per Rappresentanti della Sicurezza della Regione Emilia-Romagna)** è stato istituito nel 2002 con delibera della Giunta Regionale ed è finalizzato alla erogazione di attività di assistenza nei confronti della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), svolta in forma organizzata e continuativa nei luoghi di lavoro.

Descrizione del SIRS-RER Svolge la sua attività di supporto attraverso gli incontri personali nei propri uffici previo appuntamento, tramite l'organizzazione di momenti di incontro seminariali sulle ultime tematiche di maggior interesse e coordinando il sito internet dove è possibile accedere alle notizie, alla normativa, alla documentazione e interpretazioni, costantemente aggiornato alle novità in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Tutta l'attività del SIRS-RER è a titolo gratuito e senza fini di lucro, compreso l'invio tramite posta ordinaria del materiale documentale presente nel sito e la partecipazione ai seminari organizzati.

Nello specifico l'attività del SIRS-RER consiste in:

- *supportare gli RLS nel diffondere la cultura della sicurezza tra i lavoratori;*
- *rispondere a tutte le richieste di assistenza che pervengono da parte dei RLS e dei lavoratori;*
- *ricercare, organizzare e diffondere documentazione specifica per i RLS;*
- *aggiornare i RLS e illustrare loro le nuove leggi e normative di riferimento;*
- *organizzare incontri seminariali di approfondimento su temi trasversali;*
- *predisporre materiale informativo e documentale strutturato in base ai bisogni degli RLS;*
- *sviluppare dei approfondimenti monografici su tematiche di rilievo;*
- *aggiornare il mondo del lavoro sulle novità legislative, giuridiche e contrattuali.*

Come contattare il SIRS-RER Gli uffici del SIRS-RER si trovano presso il Poliambulatorio Montebello dell'AUSL di Bologna, in via Montebello a Bologna (quinto piano della scala A) e sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 16,30 o previo appuntamento.

Per un appuntamento o per richiedere informazioni, contattare i seguenti operatori: Spisni Andrea – andrea.spisni@ausl.bologna.it – 051-2869382 Carnevali Milva – milva.carnevali@ausl.bologna.it – 051-2869403 Corbo Nicola – nicola.corbo@ausl.bologna.it – 051-2869383 Fax – 051-2869405

<https://www.sirsrer.com/>

BANDO ISI 2018: IL 14 GIUGNO L'INVIO DELLE DOMANDE ONLINE

A partire dal 6 giugno 2019 è possibile scaricare il codice identificativo per partecipare al click day.

Il 14 giugno 2019, dalle ore 15:00 alle ore 15:20, si svolge il click-day valido per l'accesso ai finanziamenti Isi di cui al Bando 2018. Le imprese, che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, possono accedere alla procedura informatica ed effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l'inoltro online della domanda.

Sono, inoltre, disponibili le regole tecniche con le indicazioni sulle modalità operative di partecipazione al click day 2019.

Fonte INAIL

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-isi-2018-comunicazione-click-day.html>

DANNO BIOLOGICO, GLI INDENNIZZI IN CAPITALE PER INFORTUNATI SUL LAVORO E TECNOPATICI AUMENTANO DEL 40% **Via libera della corte dei conti al decreto ministeriale di approvazione della nuova tabella proposta dall'INAIL, che migliora significativamente la prestazione economica che spetta ai lavoratori per i quali sia stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%**

ROMA - La Corte dei Conti ha registrato il decreto n. 45 del 23 aprile 2019 con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, visto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato su proposta dell'Inail la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.

Assorbite le rivalutazioni straordinarie del 2008 e del 2014. Gli importi dei nuovi indennizzi, in vigore dal primo gennaio di quest'anno, assorbono le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico – intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell'8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57% – e la rivalutazione annuale automatica applicata a partire dal primo luglio 2016, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Superate le differenze tra uomini e donne. Oltre a determinare un sensibile miglioramento del livello delle prestazioni economiche rispetto alle tabelle precedenti – risalenti al 2000 ed elaborate tenendo conto della gravità della menomazione, dell'età e del sesso – la nuova tabella di indennizzo in capitale supera le differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

L'importo è erogato in un'unica soluzione e non è soggetto a tassazione Irpef. Gli indennizzi del danno biologico in capitale sono versati ai lavoratori in un'unica soluzione. Quando la menomazione dell'integrità psicofisica dell'infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, invece, la prestazione economica è erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale. Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.

Fonte INAIL

- Determina del Presidente n. 2 del 9 gennaio 2019

Decreto legislativo n. 38/2000, art. 13. Adeguamento della "Tabella indennizzo danno biologico" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

- Indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico)

È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 45 del 23 aprile 2019 (.pdf - 1,14 Mb)

INTERPELLO N.4/2019: DATI SANITARI E MODALITÀ DI CUSTODIA

Con **Interpello n.4/2019** il Ministero del Lavoro risponde a due quesiti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) relativi alla tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico. In particolare, viene chiesto se il **Medico Competente** deve inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso e se non fosse più opportuno limitare l'inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, **escludendo i dati più "personali"** che resterebbero nella disponibilità del Medico? Inoltre, si chiede se è lecito che l'**Amministrazione di sistema** sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato.

Secondo la Commissione Interpelli La Commissione ricorda che **l'art. 25 del D.Lgs. n.81/08**, che riporta gli obblighi del Medico Competente, prevede al comma 1, lettera c) l'obbligo di istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una **cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria "con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente".

L'articolo 53 del D.Lgs. n.81/08 in materia di tenuta della documentazione al comma 1 permette l'impiego di **sistemi di elaborazione automatica** dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione e al comma 4 aggiunge che **la custodia della documentazione** deve rispettare il **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** (Codice della privacy) modificato dal **decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101** per l'adeguamento alle Disposizioni del **regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nuovo regolamento europeo sulla Protezione dei Dati. Alla luce di questi articoli, la Commissione conferma che è **consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica** dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione; quanto alla custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare **soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente** che, nel rispetto del **segreto professionale** e della tutela della privacy, garantiscano l'accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all'amministratore di sistema di potervi accedere.

Riferimenti normativi: Interpello n. 4/ 2019 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico. Seduta della Commissione del 28 maggio 2019. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Fonte INSIC

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Interpello-n42019-dati-sanitari-e-modalita-di-custodia/2bcdf3d4-3ff6-4d86-9095-55f8f27c96ed/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_4_6_2019

BURN-OUT È UNA SINDROME LEGATA AL LAVORO: ARRIVA IL RICONOSCIMENTO DELL'OMS

Durante la 72 sessione dell'Assemblea mondiale dell'Organizzazione mondiale della salute (OMS) tenutosi a Ginevra fra il 20 ed il 27 maggio, il burn-out è stato riconosciuto come "Sindrome legata al lavoro" inserendolo con il codice "QD85" all'interno della Classificazione internazionale delle Malattie (ICD-11) che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2022. Il fenomeno viene descritto nel capitolo: "Fattori che influenzano lo stato di salute o il contatto con i servizi sanitari", ma non viene riconosciuto come "Malattia". L'Organizzazione Mondiale della Salute rivela inoltre, che presto saranno sviluppate linee guida relative al benessere mentale nei luoghi di lavoro. Secondo l'Organizzazione mondiale della salute il "burn-out" riferisce

specificamente a manifestazioni ("phenomena" dall'originale), correlati al contesto professionale e "non dovrebbe essere usato per descrivere fenomeni diversi in altri ambiti di vita". Alla voce "burn-out" della classificazione ICD-11 si spiega che il burn-out è una sindrome risultante dello stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito in modo adeguato. È inoltre caratterizzato da tre dimensioni:

- 1) sentimenti di esaurimento o esaurimento energetico;
- 2) aumento della distanza mentale dal proprio lavoro, o sentimenti di negativismo o cinismo relativi al proprio lavoro;
- 3) ridotta efficacia professionale.

Sono esclusi dal concetto di Burn-out il Disturbo dell'adattamento (6B43), i Disturbi specificamente associati allo stress (6B40-6B4Z), i Disturbi legati all'ansia o alla paura (6B00-6B0Z) e i Disturbi dell'umore (6A60-6A8Z) Identificato per la prima volta negli anni '70, il burn-out non era stato inserito nella lista di alcuna classificazione internazionale, né quelle dell'OMS né della American Psychiatric Association. Gli esperti dell'Agenzia ONU per la salute avevano inserito il burn-out nella lista dei fenomeni che identificano i trend e statistiche in materia di salute. Ciononostante, un rappresentante dell'OMS ha corretto questa qualificazione stabilendo che il burn-out passasse dalla categoria di "fattori influenzanti lo stato della salute" a "Fenomeno occupazionale" senza essere incluso nella lista delle "Malattie", spiega ETUI. Copyright© EPC Fonte: Redazione InSic.it

IL CONSIGLIO DEL SNPA (IL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE) PRESSO IL MINISTERO AMBIENTE HA PRODOTTO UNA "LINEA GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO" approvata con **Delibera n.54/2019**,

liberamente scaricabile dal portale ufficiale. L'obiettivo del Manuale è quello di sciogliere alcuni dubbi interpretativi della normativa a partire dall'ultimo riferimento legislativo, il **DPR del 13 giugno 2017, n. 120**. Nella linea Guida, SNPA segnala di aver aperto all'impostazione adottata da Arpa Liguria nel territorio regionale circa il fondo naturale per l'**amianto**, che non prevede la determinazione numerica di un valore, ma introduce il concetto di "compatibilità geologica" e di aver risolto alcune incertezze legate alla gestione dei materiali nell'ambito dei **cantieri di piccole dimensioni**.

Genesi della Linea Guida

La Linea Guida è stata predisposta dal **Gruppo di Lavoro n. 8 "Terre e rocce da scavo"**, costituito nell'ambito delle attività previste dal programma triennale 2014-2016 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con l'obiettivo di migliorare l'azione dei controlli attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale. Il manuale è organizzato in **11 paragrafi e 1 allegato**. Dopo un focus sulla normativa applicabile, passa a dettagliare i **requisiti di qualità ambientale** per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come **sottoprodotti**, le terre e rocce da scavo prodotte nei **siti oggetto di bonifica**, l'utilizzo nel sito di produzione delle **terre e rocce escluse** dalla disciplina rifiuti ai sensi dell'art. 24 del **DPR 120/2017**, la normale pratica industriale, le matrici materiali di riporto, i documenti di trasporto, il Piano di Utilizzo e la dichiarazione di utilizzo e di avvenuto utilizzo. Infine, (cap.10) si indicano **criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni**, dei controlli, dei prelievi e delle verifiche da parte delle agenzie regionali e provinciali e criteri e metodologie comuni per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla validazione preliminare del Piano di Utilizzo.

Obiettivi della Linea Guida SNPA

Nell'Introduzione si fa il punto sulla normativa di riferimento in materia di terre e rocce da scavo, a partire dal Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006 art. 184 bis), passando fra gli altri al **DL 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con Legge 98/2013 per la qualifica

delle terre e rocce da scavo, prodotte nei cantieri non sottoposti a VIA ed AIA, come sottoprodotti, fino al centrale DPR del 13 giugno 2017, n. 120 che ha abrogato il **DM 161/2012**, l'articolo 184 - bis, comma 2 -bis del D.Lgs. n.152/2006 e gli articoli 41, comma 2 e 41 - bis del DL n. 69/2013. Con quest'ultimo DPR è stato definito il quadro normativo di riferimento e da qui sono ripartiti i lavori del GdL n. 8 che hanno condotto fino all'attuale Linea Guida per l'applicazione della disciplina e che consiste in una:

- **analisi del DPR** e individuazione delle criticità applicative (ad esempio modalità operative di campionamento, aspetti procedurali, ecc.)
- **definizione di un approccio comune** finalizzato ad una applicazione condivisa delle diverse disposizioni con particolare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al SNPA, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti per le Agenzie;
- **definizione di criteri comuni** per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli dei prelievi e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali.

DOCUMENTAZIONE

CAMPAGNA EU-OSHA 2019: UNO STUDIO INDIVIDUA LE PIÙ IMPORTANTI SOSTANZE PERICOLOSE E I SETTORI LAVORATIVI PIÙ ESPOSTI

Nell'ambito della campagna "Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose" 2018/2019, di cui ADAPT è *media partner*, qualche mese fa è stato pubblicato uno studio dal titolo *Developing a data-driven method for assessing and monitoring exposure to dangerous substances in EU workplaces*, commissionato dall'Eu-Osha, Agenzia di cui il 5 giugno ricorrono i 25 anni di attività.

In particolare, va ricordato come per "sostanza pericolosa" si intenda ogni sostanza liquida, solida o gassosa, che possa essere nociva per la salute o la sicurezza umana. Di sostanze del genere se ne trovano in quasi tutti i luoghi di lavoro e sono milioni i lavoratori che in Europa vengono in contatto con agenti chimici e biologici pericolosi per la loro salute, attraverso il rischio di inalazione, di ingerimento o attraverso la pelle. **I 5 settori lavorativi che in questo studio sono risultati maggiormente a rischio, in quanto caratterizzati dall'esposizione a un elevato numero di sostanze pericolose, sono il commercio e la riparazione di motocicli e automobili, la produzione di sostanze e prodotti chimici, attività di manutenzione degli edifici e di sistemazione del paesaggio, il settore manifatturiero gomma-plastica e infine l'edilizia specializzata.** L'assenza in questa classifica di certi settori industriali in cui l'esposizione alle sostanze pericolose è stata già documentata si spiega, almeno in parte, con i bassi livelli di segnalazione riscontrati appunto in questi settori, come quello agricolo o della silvicoltura. Inoltre è da rilevare anche un problema di ridotta consapevolezza tra i lavoratori di alcuni di questi settori.

In particolare, guardando alle modalità di esposizione alle sostanze pericolose, il rischio più comune è risultato essere l'esposizione a fumi, vapori e polveri, stando alle segnalazioni dei lavoratori dei vari settori industriali, mentre l'esposizione alle sostanze chimiche attraverso la manipolazione diretta o il contatto cutaneo è stato indicato come prevalente in un numero minore di casi.

Nel corso di questa ricerca si è poi proceduto ad attribuire alle sostanze pericolose diversi livelli di importanza. Infatti, le sostanze pericolose hanno diversi gradi di pericolosità e pongono rischi differenti per i lavoratori, i quali dipendono, fra le altre cose, dalle condizioni del luogo di lavoro e ambientali, dalle caratteristiche del processo

di lavorazione e dalla probabilità di esposizione alla sostanza. A tal fine devono essere prese in considerazione l'area interessata da una certa sostanza pericolosa, la quantità di popolazione coinvolta e le implicazioni sociali, come anche quelle di salute pubblica. I ricercatori hanno quindi adottato un approccio sistematico per identificare e dare un ordine di importanza alle sostanze pericolose al fine di garantirne una migliore prevenzione, attraverso la stesura di un elenco delle sostanze pericolose e dei settori produttivi aventi maggior rilevanza, secondo i parametri di rischio suddetti.

Sono state quindi individuate le più importanti **sostanze pericolose, tra le quali le 5 di maggior rilievo sono:**

- La **silice**, che riguarda un ampio spettro del panorama produttivo e un gran numero di lavoratori, inclusi quelli del settore edile, minerario e manifatturiero;
- l'**amianto**, il quale rappresenta un pericolo per i lavoratori dell'edilizia dato che, pur essendo proibito il suo utilizzo nei nuovi materiali da costruzione, è ancora presente nei materiali esistenti e i lavoratori potrebbero non essere a conoscenza della sua presenza;
- i **solventi**, alle cui emissioni sono esposti i lavoratori di molti settori produttivi;
- gli **agenti biologici non infettivi**, cui sono particolarmente esposti gli addetti al trattamento e riciclo dei rifiuti, peraltro in condizioni che rendono difficile il controllo dell'esposizione e in assenza di soglie limite di esposizione prestabilite;
- la **polvere di legno**, la quale è classificata come sostanza cancerogena e rappresenta un pericolo per tutti i lavoratori che maneggiano o lavorano il legno.

Lo scopo di questo studio è stato quello di fornire le basi per la costruzione di un sistema di sorveglianza che tenga sotto costante controllo i mutamenti quantitativi che interesseranno in futuro la produzione, l'uso e l'esposizione alle sostanze pericolose. In particolare l'obiettivo della ricerca era quello di individuare potenziali limitazioni quantitative e suggerire miglioramenti nella gestione delle sostanze pericolose, con riferimento alle quali non perde mai importanza la continua opera di sensibilizzazione della società civile, e dei lavoratori in primo luogo, che l'Eu-Osha conduce.

Leggi anche

- Campagna per la promozione di ambienti di lavoro sani e sicuri: il cancro è la prima causa di morte Lorenzo Maria Pelusi...
- Il Testo Unico di sicurezza e salute sul lavoro: dieci anni e sentirli tutti. Riflessioni a margine dell'81° Congresso SIML Giada Benincasa, Irene Tagliabue...
- Il mio canto libero – A dieci anni dal testo unico sulla sicurezza troppo formalismo Maurizio Sacconi...
- Dal lavoro negli spazi confinati agli ambienti di co-working: alla ricerca di nuove regole e identità per i “luoghi” del lavoro* Giada Benincasa...
- Ambienti confinati e obbligo di certificazione: alcune criticità della normativa vigente Giada Benincasa, Lorenzo Maria Pelusi...
- Esenzione fasce di reperibilità per patologie gravi Elisabetta Iannelli, Fabiola Silvaggi...

Fonte: Lorenzo Maria Pelusi Lorenzo Maria Pelusi *Bollettino ADAPT* 3 giugno 2019, n. 21

DALL'ARSENICO ALLO ZINCO: PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE SOSTANZE PERICOLOSE CON LE SCHEDE INTERNAZIONALI DI SICUREZZA CHIMICA

Molti lavoratori nell'UE si trovano ad affrontare sostanze pericolose su base regolare. In effetti, il 17% riferisce di essere esposto a prodotti chimici o sostanze per almeno un quarto del loro orario di lavoro giornaliero. I lavoratori a livello di officina dovrebbero avere accesso alle informazioni su ogni sostanza con cui sono in contatto, in modo che sappiano come prevenire i rischi per la salute o cosa fare in caso di incidente.

OpenIcons – Pixabay *Le International Chemical Safety Cards (ICSC)* Apre in una nuova finestra sono un'iniziativa congiunta *dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)* Apre in una nuova finestra *edell'Organizzazione internazionale del lavoro*

(OIL)Aprè in una nuova finestra , con il sostegno della Commissione europea. Possono aiutare le aziende a istruire e informare i propri lavoratori sulle sostanze pericolose. Ogni scheda è una scheda tecnica completa e sottoposta a peer review con una particolare sostanza, che offre ai datori di lavoro risorse per adottare misure preventive. Lo schema ICSC può essere utilizzato dai datori di lavoro per proteggere i lavoratori insieme ad altre misure tecniche e organizzative, come l'utilizzo del **principio STOP** e una formazione completa.

Cosa è incluso nelle ICSC e come possono essere utilizzate sul posto di lavoro?

Il *database dedicato dell'ILOAprè in una nuova finestra* contiene 1.777 record ICSC, ciascuno dedicato a una diversa sostanza pericolosa. Le schede includono sostanze come **mercurio, piombo, nichel e litio**, oltre ad ampie informazioni su come mantenere i lavoratori al sicuro durante l'esposizione. Ogni scheda mostra informazioni sulla sostanza, come il suo aspetto fisico, la formula chimica, la combustibilità, gli effetti ambientali e le istruzioni per la conservazione, compresa la classificazione e l'etichettatura. Le schede offrono anche informazioni sostanziali sugli effetti sulla salute a breve e a lungo termine delle sostanze, tenendo conto di alcuni fattori come i processi di lavoro o le temperature. Oltre alle informazioni generali su ogni sostanza pericolosa, le schede contengono anche informazioni pratiche personalizzate che possono essere utilizzate dai lavoratori per prevenire rischi per la sicurezza e la salute a se stessi e agli altri colleghi. Ciò include cosa fare in caso di fuoriuscita, **come conservare correttamente la sostanza**, i sintomi da tenere a mente in caso di **inalazione** , ingestione o contatto con la pelle e come somministrare il primo soccorso nel caso in cui si verifichi un tale incidente. Ogni scheda include anche delle note pratiche che spiegano cosa fare durante o dopo il contatto con la sostanza. Ciò potrebbe includere il ricordo di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, assicurandosi che gli indumenti da lavoro non vengano portati a casa o che si lavino le mani prima di mangiare o bere.

Aumentare la consapevolezza tra i lavoratori

I datori di lavoro dovrebbero esplorare le schede e assicurarsi di aver distribuito le informazioni pertinenti ai propri dipendenti. I lavoratori possono anche usare le schede prima di essere esposti a una particolare sostanza chimica. Questo può contribuire a promuovere una cultura della prevenzione. Allo stesso tempo, può garantire che eventuali incidenti che coinvolgono queste sostanze siano trattati in modo rapido, sicuro e nel modo corretto. Fondamentalmente, mentre le schede offrono molte informazioni utili, dovrebbero anche essere utilizzate in combinazione con **altre fonti di orientamento pratico** dell'UE-OSHA **sulle sostanze pericolose** . Questo perché ogni scheda tratta una singola sostanza, mentre in realtà i lavoratori usano spesso una miscela di sostanze nel loro lavoro quotidiano. L'utilizzo di altri strumenti e fonti di consulenza e le schede possono garantire che i lavoratori siano al sicuro, indipendentemente dalla combinazione di sostanze. L'ILO offre inoltre ulteriori indicazioni sul tema del **lavoro pericoloso Aprè in una nuova finestra e sul più ampio campo della sicurezza e della salute sul lavoro Aprè in una nuova finestra**.

Ulteriori informazioni sulle sostanze pericolose possono essere trovate anche su **OSHWikiAprè in una nuova finestra** . Non dimenticare di tenerti aggiornato con le ultime **notizie della campagna Healthy Workplaces** seguendola su **FacebookAprè in una nuova finestra, LinkedInAprè in una nuova finestra e TwitterAprè in una nuova finestra** , utilizzando l'hashtag **#EUhealthyworkplacesAprè in una nuova finestra** .

Fonte **DIARIO PREVENZIONE OSHA.EU** AUTOREEDITORPUBBLICATOS GIUGNO 2019

IN VIGORE DAL 6 GIUGNO UNA SERIE DI NORME UNI DA PARTE DELLA COMMISSIONE PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI. Le norme si concentrano sui sistemi di estinzione incendi, in particolare su sistemi fissi ad aerosol condensato, e sulle installazioni fisse antincendio a estinguenti gassosi, a sprinkler e a spruzzo d'acqua.

UNI EN 15276-1:2019 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - **Parte 1:** Requisiti e metodi di prova per i componenti La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i componenti del sistema di estinzione ad

aerosol condensato. La norma tratta l'utilizzo di sistemi di estinzione ad aerosol condensato per applicazioni a saturazione totale. -Parte 2: Progettazione, installazione e manutenzione La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la progettazione, l'installazione e la manutenzione dei sistemi di estinzione ad aerosol condensato e le caratteristiche degli agenti estinguenti e i tipi di fuoco per il quale sono adatti. La norma tratta l'utilizzo di sistemi di estinzione ad aerosol condensato per applicazioni a saturazione totale. **UNI EN 13565-1:2019** Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - **Parte 1:** Requisiti e metodi di prova per i componenti La norma stabilisce i requisiti per i materiali, la costruzione e le prestazioni di componenti di sistemi fissi di estinzione incendi che utilizzano liquidi schiumogeni concentrati, ad esclusione di pompe, motori e torrette di controllo remoto - **Parte 2:** Progettazione, costruzione e manutenzione La norma specifica i requisiti e descrive i metodi per la progettazione, installazione, prova e manutenzione di sistemi di estinzione incendio a schiuma a bassa, media e alta espansione. **UNI EN 15004-1:2019** Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - **Parte 1:** Progettazione, installazione e manutenzione La norma tratta i sistemi a saturazione totale relativi principalmente a edifici, impianti industriali e altre applicazioni specifiche, che utilizzano agenti estinguenti gassosi elettricamente non conduttivi che non lasciano residui dopo lo scarico e per le quali sono attualmente disponibili dati sufficienti per consentire la verifica delle caratteristiche di prestazione. Per le altre parti si veda gli aggiornamenti della serie su InSic **UNI EN 12259-9:2019** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - **Parte 9:** Valvole di allarme a diluvio La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la valutazione di conformità e la marcatura delle valvole di allarme a diluvio con dimensione nominale da DN40 a DN250 destinate ad essere impiegate nei sistemi antincendio a spruzzo d'acqua. La norma non tratta le valvole del tipo a manicotto elastomerico e non include le regole per la progettazione, installazione e manutenzione di sistemi antincendio a spruzzo d'acqua. La norma non tratta i componenti ausiliari e gli accessori per le valvole di allarme a diluvio ad eccezione delle valvole di scarico automatico.

Fonte: UNI - a cura di redazione InSic

ERGONOMIA: IN VIGORE LA UNI ISO 11226:2019 SULLA VALUTAZIONE DELLE POSTURE STATICHE DI LAVORO

In vigore dal **6 giugno** la **UNI ISO 11226:2019** che, in materia di Ergonomia riguarda la valutazione delle **posture statiche di lavoro**: adotta lo standard ISO 11226:2000 (Ergonomics -- Evaluation of static working postures) Spiega UNI che la norma stabilisce **raccomandazioni di tipo ergonomico** per attività lavorative di diverso genere e fornisce indicazioni a coloro che si occupano della progettazione, o della riprogettazione, del lavoro, dei lavori e dei prodotti basate sui concetti di base dell'ergonomia in generale, e, in particolare, alle posture assunte per motivi di lavoro. La UNI ISO 11226:2019 specifica **i limiti raccomandati** per le posture statiche di lavoro senza alcuno sforzo o con il minimo sforzo esterno, tenendo conto degli angoli assunti dalle varie articolazioni del corpo sia della durata del tempo. La norma è stata elaborata per fornire **una guida sulla valutazione delle variabili** delle diverse attività lavorative, che consentisse di valutare il rischio per la salute della popolazione attiva adulta. Le raccomandazioni forniscono una protezione ragionevole per la maggior parte dei soggetti adulti sani. Quelle relative ai **rischi e alla protezione della salute** sono principalmente basate su studi sperimentali riguardanti **il carico muscoloscheletrico**, il disagio/dolore e la resistenza/fatica legati alle posture di lavoro statico.

Riferimenti normativi: Norma numero : UNI ISO 11226:2019 Data entrata in vigore : 06 giugno 2019

Fonte: UNI - a cura di redazione InSic

ARTICOLO: SEGNALI DI PERICOLO E NON RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

“Le questioni relative alla responsabilità del datore di lavoro per incidenti avvenuti all’interno del perimetro aziendale sono state oggetto, più volte, di interventi sia della magistratura di merito che di quella di diritto. Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14066 del 23 maggio 2019, si è trovata ad affrontare il caso di una dipendente che, pur in presenza di un segnale di pericolo che avvisava che il pavimento era bagnato in quanto erano in corso delle pulizie, transitava ugualmente e, cadendo, riportava una frattura. Ovviamente, il danno era stato risarcito dall’INAIL, ma il datore era stato convenuto in giudizio con una richiesta di risarcimento legata al c.d. “*danno differenziale*”.

Nel giudizio di Appello, impugnato in Cassazione dall’azienda, l’imprenditore era stato riconosciuto colpevole per una serie di ragioni tra cui spiccavano il non aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire ogni possibile infortunio e non aver previsto lo svolgimento delle pulizie stesse, affidate in appalto ad una azienda specializzata nel settore, al di fuori dell’orario di lavoro, così da eliminare qualsiasi interferenza con la normale attività lavorativa.”

Fonte: *Eufrazio Massi* per Generazione Vincente

<http://www.dottorinalavoro.it/notizie-c/articolo-segnali-di-pericolo-e-non-responsabilita-del-datore-di-lavoro>
<https://www.generazionevincente.it/?p=28264>

L'OBBLIGO DI GARANTIRE LA SICUREZZA IN MODO PERMANENTE

06/06/2019: La sicurezza del lavoro come obbligo permanente che non tollera interruzioni temporali: l’obbligo di garantire ininterrottamente la sicurezza e l’igiene del lavoro.

1. *Aver ricevuto un incarico da poco tempo non esenta dalla posizione di garanzia antinfortunistica*
2. *L’obbligo di garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro ininterrottamente richiede una continua verifica dell’efficacia e della tenuta delle misure adottate*
3. *Obbligo di garantire la sicurezza senza interruzioni temporali in caso di pluralità di luoghi di lavoro*
4. *Le ferie non giustificano una interruzione temporale della garanzia di sicurezza dei lavoratori*
5. *Significato dell’obbligo di garantire la sicurezza in modo permanente e senza interruzioni*

1. Aver ricevuto un incarico da poco tempo non esenta dalla posizione di garanzia antinfortunistica

In un istruttivo procedimento penale, accusato per negligenza in relazione al verificarsi di un infortunio mortale sul lavoro, il direttore di stabilimento, imputato, si era difeso sostenendo di avere avuto l’incarico di direttore solo da quattro mesi, e dunque di non aver avuto materialmente il tempo di prendere cognizione di ogni aspetto dello stabilimento.

La sentenza di condanna aveva respinto l’argomento difensivo sottolineando che “*la legge riconosce come destinatari degli obblighi giuridici in materia di prevenzione alcuni soggetti [garanti della sicurezza ex lege] dal momento in cui svolgono le funzioni di responsabilità in ordine ai lavoratori, senza differimenti di sorta*” [Pretura di Trento, Sez. dist. di Mezzolombardo del 25 gennaio 1999, est. Mantovani],

riaffermando un concetto cardine dell'ordinamento prevenzionistico: **la sicurezza non tollera interruzioni temporali.**

La Suprema Corte ha sempre sottolineato **la continuità dell'obbligo di sicurezza, che non tollera interruzioni temporali di sorta.**

2. L'obbligo di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro ininterrottamente richiede una continua verifica dell'efficacia e della tenuta delle misure adottate

La giurisprudenza insegna che “la diligenza definita genetica che deve sovrintendere alla costituzione dell'organizzazione, non può estinguersi improvvisamente ma deve proseguire nel verificare la perdurante efficacia del sistema, non essendo sufficiente fornire un mezzo adeguato **se non si continua a verificarne l'efficacia e la tenuta**” (Tribunale ordinario di Milano, Sez. IV pen., 13.10.99, Pres. Martino): **questo concetto di verifica continua della perdurante efficacia del sistema della prevenzione costituisce il principio inderogabile per cui la sicurezza e l'igiene sul lavoro non tollera né consente interruzioni temporali, ma è un obbligo continuativo e permanente.**

3. Obbligo di garantire la sicurezza senza interruzioni temporali in caso di pluralità di luoghi di lavoro

Un altro profilo rilevante riguarda l'obbligo di adempiere integralmente e senza interruzioni temporali gli obblighi di prevenzione e protezione anche in caso di **pluralità di luoghi di lavoro.**

La Suprema Corte ha stabilito che *"in caso di infortunio sul lavoro determinato dall'omissione delle prescritte misure di sicurezza, è penalmente responsabile il dirigente incaricato di assicurare contemporaneamente la prevenzione degli infortuni in due distinti luoghi di lavoro, il quale – pur avendo constatato l'impossibilità di adempiere adeguatamente al duplice incarico ricevuto – non si sia astenuto da una attività che gli impediva di garantire la sicurezza del lavoro"* (Cass. sez. IV pen. 18.9.91 n. 9690, Dardani).

La problematica della vigilanza in caso di pluralità di luoghi di lavoro, in questa massima viene esaminata sotto l'angolo visuale del soggetto obbligato. Nel caso di specie trattasi di dirigente, il quale è stato idoneamente incaricato di provvedere alla vigilanza in due distinti luoghi di lavoro. La colpa gli è stata imputata in quanto **ha accettato di svolgere un incarico che non era in condizione di adempiere, e tale impossibilità di adempiere non era una circostanza difficile da comprendere, ma era di evidenza solare in considerazione della distanza esistente tra i due diversi luoghi di lavoro.** Il ragionamento qui prescinde da eventuali responsabilità, nel senso di responsabilità concorrente, di chi gli ha affidato tale incarico, che può sussistere qualora il dirigente incaricato non potesse a sua volta adempiere all'obbligo di vigilare in due diversi luoghi di lavoro incaricando un eventuale sostituto, ma quando invece tale dirigente aveva la facoltà di individuare un sostituto, allora la responsabilità ricade in modo esclusivo a carico del dirigente medesimo, quanto meno per aver incautamente accettato un incarico che non era in grado di adempiere, anche sotto il profilo della individuazione di un sostituto.

4. Le ferie non giustificano una interruzione temporale della garanzia di sicurezza dei lavoratori

La Corte di Cassazione, Sez. Pen., sent. del 20 aprile 2001, n. 16114, ha deciso della vicenda giudiziaria che ha visto il Tribunale di Rieti, condannare in primo grado M. C. [titolare di un'impresa edile] alla pena dell'ammenda per non avere predisposto il piano di lavoro prima della rimozione delle lastre di cemento amianto oggetto dell'attività lavorativa e per non avere sottoposto il piano all'esame dell'USL di Rieti.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità poiché egli, titolare di un'impresa edile, si trovava fuori Rieti quando i propri operai, intenti nella ristrutturazione di un tetto, avevano rinvenuto e rimosso il materiale in amianto e poiché, lo stesso giorno, avvisato dagli operai, aveva denunciato il fatto all'ASL. Riteneva il ricorrente che l'obbligo di predisporre il piano di lavoro non può sorgere prima del rinvenimento del materiale contenente amianto, ma soltanto dopo il suo

rinvenimento, sicché non poteva essergli addebitata colpa per difetto di vigilanza. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza.

La Suprema Corte respinse il ricorso, confermando la condanna, deducendo che “*l'art. 34 del D.Lgs. n. 277/1991 [ora abrogato, ma sostituito da disposizioni di analogo tenore del D.Lgs. n. 81/2008, n.d.r.] stabilisce che il datore di lavoro predisponga un piano di lavoro, da trasmettere al competente Organo di vigilanza, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto dagli edifici, comprendente le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno*”.

Precisa anche che “*nella specie, l'obbligo incombeva al datore di lavoro, quale titolare dell'impresa edile incaricata della ristrutturazione di un edificio, il quale, anche in assenza di conoscenza delle caratteristiche costruttive dell'immobile da ristrutturare, era tenuto a dare ai propri dipendenti precise istruzioni nell'eventualità di rinvenimento di materiali in amianto imponendo loro di non procedere alla rimozione degli stessi, donde la configurabilità del reato a titolo di colpa per violazione del dovere di vigilanza sul lavoro degli operai ovvero per omessa segnalazione del divieto di rimozione*”.

Il tal senso “*non rappresenta una giustificazione legittima l'essere stato in ferie se l'infortunio è accaduto per violazione di norme antinfortunistiche che il datore di lavoro aveva l'obbligo fin dall'inizio di disporre*” [Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 3606 del 24.3.98]. Il fatto di essere in ferie era stato dedotto come giustificazione difensiva, ritenuta però dalla Corte inaccettabile perché **la tutela dei lavoratori è un obbligo permanente che non tollera interruzioni temporali di sorta.**

5. Significato dell'obbligo di garantire la sicurezza in modo permanente e senza interruzioni

L'**obbligo di sicurezza** di chi riveste una posizione di garanzia (datore di lavoro, delegato del datore di lavoro, dirigente, preposto ecc.) è **un obbligo continuo e permanente, in quattro sensi:**

1. **che non può esserci alcun periodo di tempo nel quale il lavoratore sia privo di un garante della sua sicurezza;**
2. **l'obbligo di garantire la sicurezza ininterrottamente implica anche che non è sufficiente dotare il luogo di lavoro di attrezzature idonee e di istruzioni e procedure idonee ad evitare o minimizzare i rischi lavorativi, ma è obbligatoria una verifica permanente della persistenza nel tempo di tali condizioni;**
3. **nel caso di pluralità di luoghi di lavoro questo motivo non può giustificare la mancanza di un garante della sicurezza;**
4. **le ferie non interrompono gli obblighi del garante della sicurezza.**

Fonte: *Puntosicuro - Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista*

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/datore-di-lavoro-C-71/1-obbligo-di-garantire-la-sicurezza-in-modo-permanente-AR-19119/>

INFORTUNI E DELEGA: RESPONSABILE L'AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ ANCHE SE HA RUOLO APPARENTE 13 GIUGNO 2019

Con sentenza della Cassazione Penale Sez. 3, del 23-10-2018, n. 48268 è **stato condannato l'amministratore di un bar che ha compiuto molteplici trasgressioni della normativa antinfortunistica, nonostante fosse soggetto delegato.** La Suprema Corte ha dichiarato che l'amministratore di una società, qualora non adempia agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica, va ritenuto penalmente responsabile in quanto occupa ai sensi di legge una posizione di garanzia e a prescindere dalla circostanza che il ruolo ricoperto sia apparente. La decisione permette alla Corte di chiarire che l'istituto della delega può riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale... Il commento alla sentenza è a cura di Alessio Giuliani, collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.

Il testo della sentenza normativa collegata e articoli di approfondimento, sulla nostra Banca Dati Sicuromnia

Premesso che "in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sempre che vi sia una regolare delega e, comunque l'assunzione di detti compiti non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge, così come non esclude la responsabilità del datore di lavoro in assenza di conferimento della delega", e inoltre che "in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa", la Suprema Corte dichiara che l'amministratore di una società, qualora non adempia agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica, va ritenuto penalmente responsabile in quanto occupa ai sensi di legge una posizione di garanzia e a prescindere dalla circostanza che il ruolo ricoperto sia apparente. Non si può quindi invocare il principio di effettività per finalità esimente, anche perché non si è posta questione alcuna sul conferimento, la validità o l'efficacia della delega.

La decisione, oltre a ribadire la centralità del principio di effettività (già trattato su queste pagine) di cui all'art. 299 del T.U. nella distribuzione/individuazione delle responsabilità dei diversi soggetti su cui gravano gli obblighi di sicurezza, si sofferma sull'istituto della delega, confermando che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 (anche nell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di Cassazione nel corso degli anni) la stessa può riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, deve essere espressa ed effettiva, non equivoca e investire un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa; la norma richiede inoltre l'accettazione per iscritto da parte del delegato, mantenendo in capo al soggetto delegante un obbligo di vigilanza e di controllo sul delegato".

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A. Giuliani

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Infortuni-e-delega-responsabile-l-amministratore-di-societa-/4dd72c55-e780-4a16-9c86-a7f01c1b67cb?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

EVENTI

“RISCHI CHIMICI IN AMBIENTE DI LAVORO: EVIDENZE CONSOLIDATE, PROSPETTIVE DI RICERCA, AGGIORNAMENTI NORMATIVI E RICADUTE PRATICHE”

venerdì 14 giugno 2019 ad Ancona – Regione Marche - Palazzo Leopardi – via Tiziano 44 – “sala verde” un corso residenziale di un certo spessore per aggiornarsi sulle più recenti normative sulla salute e sicurezza in materia di rischi chimici occupazionali in una visione coerente con il Piano Nazionale delle Prevenzione 2020-2025

TRE GIORNI PER DIRE BASTA ALLE MORTI SUL LAVORO I DIRITTI SALVANO LA VITA SCOPRILI NEI NOSTRI GAZEBO

Dalla stazione Cadorna è partita il 4 giugno 2019 la tre giorni di Cgil Cisl Uil Milanese “I Diritti ti Salvano la Vita”. Nei volantini distribuiti gli indirizzi ed i referenti degli Sportelli Salute Sicurezza delle tre confederazioni. L’iniziativa si è conclusa il 7 Giugno nei pressi di Lamina, drammatico luogo simbolo degli incidenti con vittime sul Lavoro.



<http://www.uilmilanolombardia.it/fermiamolemortisullavoro/>

FERMIAMO LE MORTI SUL LAVORO

Si è svolto il 17 aprile 2019 a Milano il presidio di CGIL CISL UIL davanti a Regione Lombardia a cui hanno partecipato oltre 500 persone. I lavoratori e i loro rappresentanti RLS hanno dato vita a un **flash mob** in cui si sono ricordate le 14 vittime in occasione di lavoro, censite dal registro regionale ATS. Tra i presenti all’iniziativa i genitori del giovane Gabriele Di Guida, morto a soli 25 in un’azienda metalmeccanica di Sulbiate in un tragico incidente lo scorso 10 aprile. A seguito del presidio, una delegazione di CGIL CISL UIL è stata ricevuta dall’assessore al Welfare Giulio Gallera a cui sono

state sottoposte le richieste di rafforzare l'impegno di Regione Lombardia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare è stato chiesto che anche gli introiti delle sanzioni incassate nel 2018 per violazioni antinfortunistiche siano destinati al piano straordinario che la Regione ha attivato nel 2018 per rafforzare i servizi ispettivi, e conseguentemente i controlli alle aziende, e sviluppare i piani mirati per la prevenzione con specifiche azioni anche da individuare a livello territoriale.



<http://www.uilmilanolombardia.it/fermiamo-le-morti-sul-lavoro/>



Numero verde 800 085303

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

<http://www.ital-uil.it/>

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

DoRS - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute,
ASL TO3 - Regione Piemonte.

Federico non ha nemmeno una scala. Per eseguire il suo compito deve arrampicarsi 2 volte al giorno sui tubi del raffreddatore della fase di scrematura del latte in un'azienda casearia. Ma l'impianto è umido e Federico scivola. Una gamba gli rimane incastrata nella struttura provocandogli un grave trauma al ginocchio.

L'attrezzatura era priva di una regolare scaletta per raggiungere le saracinesche manuali la cui apertura e chiusura era necessaria per il funzionamento delle scrematrici per la lavorazione del siero. Federico, avendo utilizzato i tubi come 'scaletta' improvvisata, durante la discesa, è scivolato con il piede d'appoggio sul tubo umido ed è caduto a terra riportando un trauma distorsivo al ginocchio destro, che ha richiesto un intervento successivo ai legamenti crociati. La prognosi complessiva è stata di circa 8 mesi con una percentuale di invalidità permanente pari al 6%.

E' la storia di un infortunio sul lavoro che si poteva evitare con facilità.

Questa storia è la sessantottesima aggiunta al repertorio delle storie di infortunio, nel quale sono raccolte le storie scritte dagli operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro che partecipano al progetto "Dall'inchiesta alla storia: costruzione di un repertorio di storie di infortunio sul lavoro".

Il progetto è descritto nel seguente articolo: La narrazione degli infortuni sul lavoro come base per il miglioramento delle attività preventive. Med Lav. 2016 May 26;107(3):178-90.

Lidia Fubini, O. Pasqualini*, Luisella Gilardi, Elisa Ferro, M. Marino*, S. Santoro, Eleonora Tosco, Antonella Bena*, M. Elena Coffano.

* SC a DU Servizio di Epidemiologia, ASL TO3 - Regione Piemonte.

Se interessati all'articolo completo, fate richiesta scrivendo a info@dors.it

Vai al repertorio delle storie di infortunio, leggi direttamente la sintesi della storia o la storia completa "C'era una volta...".

https://www.dors.it/documentazione/testo/201905/storia68_Montresor.pdf

BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:



<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute